



## Cassa pensioni Schindler

Aggiunta dell'1.1.2017

al regolamento, edizione del 1° aprile 2016



**Schindler**

# Cassa pensioni Schindler

## Aggiunta dell'1.1.2017 al regolamento, edizione del 1° aprile 2016

I seguenti articoli/paragrafi sostituiscono le rispettive disposizioni del regolamento valido dal 1° aprile 2016.

### **Art. 5 Avere e accrediti di vecchiaia**

- 5.1 Per ogni assicurato viene accumulato un avere di vecchiaia individuale. Quest'ultimo è composto
- a) dai versamenti effettuati a favore dell'assicurato in conformità all'art. 8;
  - b) dagli accrediti di vecchiaia annui;
  - c) da eventuali deduzioni per prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
  - d) da eventuali deduzioni/aggiunte per pagamenti/versamenti in seguito a divorzio;
  - e) da eventuali rimborsi di prelievi anticipati e riacquisti in seguito a divorzio;
  - f) dagli interessi in conformità all'art. 5.3.

### **Art. 13 Prestazioni di decesso**

- 13.6 Dopo il decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato, il coniuge divorziato o l'ex partner registrato è equiparato alla vedova o al vedovo se
- a) il matrimonio o l'unione domestica registrata ha durato almeno dieci anni e
  - b) al coniuge divorziato è stata assegnata al momento del divorzio una rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 o all'art. 126 cpv. 1 CC o all'ex partner è stata assegnata al momento dello scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata una rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 CC o all'art. 34 cpv. 2 e 3 della legge sull'unione domestica registrata.

Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge al decesso dell'assicurato, al più presto tuttavia al termine della continuazione del pagamento dell'intero salario; si estingue alla fine del mese in cui il beneficiario decede, passa a nuove nozze o contrae una nuova unione domestica registrata. Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste inoltre soltanto finché è dovuta la rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 o all'art. 125 CC.

La riduzione delle prestazioni per i superstiti è pari all'importo risultante dalla somma tra dette prestazioni e le prestazioni per i superstiti dell'AVS che supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata. Le rendite per superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. La rendita a favore del coniuge divorziato corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi conformemente al minimo LPP.

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati a cui prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.1.2017 è stata assegnata una rendita o un'indennità unica in capitale in luogo di una rendita vitalizia hanno diritto a prestazioni per superstiti in base all'attuale diritto.

### **Art. 16 Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni**

- 16.1 Se le prestazioni versate dalla cassa pensioni in caso di decesso o d'invalidità sommate alle altre prestazioni computabili ai sensi dell'art. 16.2, risultano superiori al 90% dell'ultimo salario annuo intero, le rendite versate dalla cassa pensioni saranno ridotte fino a ristabilire il limite summenzionato. Allo stesso modo le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte finché vengono versate prestazioni dall'assicurazione militare o contro gli infortuni. In ogni caso vengono versate almeno le prestazioni secondo la LPP e le rispettive regole di computo.

Inoltre sono applicabili le disposizioni legali relative alla riduzione delle prestazioni all'atto della compensazione della previdenza in caso di divorzio.

- 16.2 Sono considerati redditi computabili le seguenti prestazioni erogate alla persona avente diritto:
- le prestazioni dell'AVS/AI, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
  - le prestazioni delle assicurazioni sociali estere;
  - le prestazioni dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro gli infortuni o della previdenza professionale;
  - le prestazioni derivanti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
  - le prestazioni di assicurazioni private che l'azienda ha finanziato almeno per la metà;
  - le pretese per responsabilità civile contro l'azienda o contro terzi;
  - i redditi conseguiti con l'attività lavorativa residua di un assicurato invalido;
  - il reddito lavorativo o sostitutivo che un assicurato invalido continua a percepire o che potrebbe ragionevolmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare che viene conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione conformemente all'art. 8a LAI.

Le prestazioni uniche in capitale sono computate sul valore di trasformazione in rendita.

Fanno eccezione gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a titolo di riparazione morale e simili indennità.

I redditi della vedova o del vedovo e degli orfani vengono sommati.

#### **Art. 19 Promozione della proprietà d'abitazioni, divorzio**

19.1 Con riserva dell'art. 8.2 cpv. 3 fino a tre anni prima dell'età-termine prevista dalla cassa pensioni, gli assicurati possono prelevare fondi da utilizzare nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio, o costituire in pegno una parte o la totalità delle loro prestazioni di previdenza. Gli assicurati coniugati o che vivono in unione registrata devono firmare la domanda per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno del coniuge o del partner registrato e in caso di prelievo anticipato devono far autenticare la propria firma da un pubblico ufficiale o da un notaio.

19.2 Invariato

19.3 Invariato

19.4 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata in base al diritto svizzero sono applicabili le rispettive disposizioni legali relative alla compensazione delle pretese in materia di previdenza acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e le prestazioni di uscita nonché le parti di rendita vengono di norma divise conformemente agli artt. 122 – 124e CC. Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia, la parte di rendita attribuita dal tribunale al coniuge creditore viene convertita in una rendita vitalizia conformemente all'art. 19h OLP. Questa gli viene erogata o viene trasferita a un istituto di previdenza o di libero passaggio giusta le disposizioni dell'art. 22e LFLP e dell'art. 19j OLP a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'interesse conformemente all'art. 19j cpv. 5 OLP viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue alla fine del mese del decesso.

Se la cassa pensioni deve versare una rendita vitalizia conformemente all'art. 124a CC, il coniuge avente diritto alla compensazione può richiedere per iscritto e in modo irrevocabile un versamento sotto forma di capitale prima del primo trasferimento della rendita. La capitalizzazione viene calcolata secondo le basi valide al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio giusta l'art. 19h OLP. Con il trasferimento sotto forma di capitale si estinguono tutte le pretese del coniuge avente diritto alla compensazione nei confronti della cassa pensioni.

Se durante la procedura di divorzio per il coniuge debitore sopraggiunge il caso di previdenza vecchiaia o un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età-termine durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire conformemente all'art. 123 CC e la rendita. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero risultati inferiori i versamenti della rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il loro calcolo si basasse sull'aver ridotto della parte da trasferire della prestazione d'uscita. La riduzione viene suddivisa in parti uguali tra i coniugi.

19.5 I prelievi anticipati nonché i versamenti in seguito a divorzio vengono addebitati sull'aveve di vecchiaia LPP nel rispetto del rapporto tra l'aveve di vecchiaia LPP (art. 15 LPP) e l'intero avere di previdenza. Gli importi rimborsati e i riacquisti vengono accreditati sull'aveve di vecchiaia LPP nella stessa misura come per il prelievo anticipato o il versamento in seguito a divorzio. Gli importi trasferiti nel quadro di una compensazione della previdenza per l'assicurato, vengono accreditati sull'aveve di vecchiaia LPP nella misura in cui essi sono stati addebitati nella previdenza del coniuge debitore.

#### **Art. 20 Obbligo d'informazione e di notifica**

20.2. Entro quattro settimane devono essere notificate alla cassa pensioni in particolare le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, costituzione e scioglimento di un'unione domestica registrata, decesso) e/o dei redditi computabili secondo l'art. 16.2. Se un assicurato percepisce una rendita vitalizia conformemente all'art. 124a cpv. 2 CC, sono applicabili gli obblighi d'informazione secondo l'art. 19j cpv. 3 OLP.

#### **Entrata in vigore**

La presente aggiunta entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Consiglio di fondazione della cassa pensioni Schindler

Ebikon, 24.11.2016